



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
118	08-08-2022

OGGETTO:	ORDINANZA A TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE SULL'ARENILE DI POVEROMO - MARINA DI MASSA DELLA TARTARUGA MARINA DEL TIPO "CARETTA CARETTA"
-----------------	---

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

IL SINDACO

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune, a tutela della nidificazione della tartaruga marina "Caretta Caretta".

RICHIAMATO il Codice della Navigazione, e in particolare l'art.36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali.

VISTA la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

RICHIAMATA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006.

CONSIDERATO che si intende garantire la massima tutela dei siti di nidificazione della tartaruga marina "Caretta Caretta" e la necessaria attività di sorveglianza e monitoraggio da parte del Comune di Massa coadiuvato dal personale, della Struttura Veterinaria dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, del WWF Alta Toscana.

PRESO ATTO degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, e alla salvaguardia del nido di tartaruga "Caretta Caretta".

RICHIAMATO il D.P.R. 8.9.1997 n. 357 così come aggiornato e coordinato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

RICHIAMATO il Dlgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5.

ORDINA

IL DIVIETO, FINO ALLA SCHIUSA DELLE UOVA, SULLA PORZIONE DI SPIAGGIA INDIVIDUATA, COME SITO DI NIDIFICAZIONE DELLA TARTARUGA "CARETTA CARETTA", DAL COMUNE DI MASSA COADIUVATO DAL PERSONALE, DELLA STRUTTURA VETERINARIA DELL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E DEL WWF ALTA TOSCANA, DI:

1. occupare la zona di spiaggia circoscritta dalla recinzione posta a tutela del nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile od assimilabile; a tale riguardo è

dato mandato al Servizio Ambiente di predisporre tale recinzione con pali in legno, con altezza di almeno 1,00 metri e rete di protezione sormontata da nastro bianco e rosso;

2. occupare l'arenile nei 5 metri nell'intorno della nidificazione con strutture tali da rappresentare ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito, quali recinzioni, non costituiscono ostacolo, a titolo indicativo, ombrelloni, tende e sdraio, a tale riguardo è dato mandato al Servizio Ambiente di predisporre idonei cartelli indicanti tali divieti.

3. lasciare natanti in sosta, nell'intorno di 5 metri della zona circoscritta, , che comunque non devono recare danni al sito.

4. praticare, nell'intorno di 5 metri della zona circoscritta, giochi che potrebbero arrecare danni al nido.

5. condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola nell'intorno del nido. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al servizio di addetti appositamente formati ed i cani guida per i non vedenti che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare.

6. circolare con veicoli, anche non a motore, nell'intorno di 5 metri della zona circoscritta.

7. transitare o sostare con veicolo a motore di qualsiasi genere nell'intorno di 5 metri della zona circoscritta ivi incluso i mezzi destinati al soccorso.

8. installare, nell'intorno di 5 metri della zona circoscritta tende, roulotte e di altri impianti destinati ad attività di campeggio.

9. l'uso di luci notturne in prossimità del periodo di schiusa e durante le eventuali attività di sorveglianza non deve interferire con l'attività delle tartarughe neonate.

SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ' ISTITUZIONALI O PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DA ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE ED ALLA MIGLIORE TUTELA DEL SITO.

DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato, mediante pec, ai legali rappresentanti delle concessioni balneari dell'arenile di Massa.

- che il presente provvedimento venga trasmesso al Servizio Patrimonio per i tratti di arenili in gestione;
- che il presente provvedimento venga trasmesso alle Associazioni dei Balneari e dei Campeggi;
- che il presente provvedimento venga trasmesso alla Polizia Municipale, agli Organi di Polizia, alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara; alla Azienda USL Toscana nord ovest, WWF alta toscana.
- che la presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della nidificazione fino ad avvenuta schiusa delle uova;
- che i concessionari degli stabilimenti interessati dalla nidificazione della tartaruga "Caretta Caretta" devono curare la conservazione dei cartelli di divieto e l'integrità della recinzione, eventuali manomissioni o danneggiamenti devono essere immediatamente comunicati al Servizio Ambiente;
- che copia del presente provvedimento venga esposta all'Albo Pretorio del Comune ai sensi di legge;
- che al presente provvedimento sia data massima diffusione, anche mediante pubblicazione su sito web del Comune di Massa.

RENDE NOTO

1. che chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
2. che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia;
3. per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione;
- 4 che avverso a tale provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al TAR della Toscana ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;

5. che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 è il Dirigente del Servizio Ambiente.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa